

**IL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

- VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165, e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale il potere di emanare regolamenti e circolari negli ambiti di competenza e l'articolo 50 che assegna alla Banca Centrale la gestione e regolamentazione del servizio di centralizzazione delle informazioni sui rischi creditizi;
- VISTO l'articolo 30, comma 3 dello Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale, nonché l'articolo 14, comma 5 dello Statuto medesimo che disciplina il caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale;
- VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo della Circolare n. 2016-01 denominata "*Obblighi informativi in materia di Centrale dei Rischi – Aggiornamento I*";

EMANA

l'acclusa Circolare n. 2016-01 che entra in vigore in data 24 marzo 2016.

San Marino, 17 marzo 2016

Firmato IL VICE DIRETTORE GENERALE
Daniele Bernardi

**OBBLIGHI INFORMATIVI
IN MATERIA DI CENTRALE RISCHI**

AGGIORNAMENTO N.I

anno 2016 / numero 01

Articolo 1 – Modifiche alla Circolare n.2015-02

1. Dopo il Capitolo 10, è inserito il Capitolo che segue:

“11. NORME FINALI E TRANSITORIE

11.1 Avvio dei flussi di ritorno

Fatto salvo quanto previsto al terzo capoverso del paragrafo 1.3, ai fini di eseguire gli opportuni controlli sul consolidamento delle posizioni di rischio in via preventiva rispetto alla diffusione dei dati da parte della CR, i flussi di ritorno, ad eccezione di quelli di cui al capitolo 9, saranno resi disponibili a decorrere dalla terza rilevazione trimestrale di cui al paragrafo n. 2.4, ultimo capoverso.

11.2 Servizio di prima informazione

Il servizio di cui al paragrafo 2.10.1 sarà disponibile a decorrere dal primo consolidamento delle posizioni di rischio successivo alla rilevazione riferita al 30.09.2016.

11.3 Sofferenze

La prima segnalazione ai fini degli obblighi di informazione al cliente ed eventuali coobbligati di cui al paragrafo 4.1.5, sesto capoverso, è da intendersi coincidente con la rilevazione trimestrale di cui al precedente paragrafo 11.1.

11.4 Gestione dati anagrafici e variazioni di status

Coerentemente con le finalità di cui al precedente paragrafo 11.1, gli intermediari partecipanti dovranno mantenere costantemente aggiornate le informazioni anagrafiche dei clienti rilevanti ai fini CR, nonché quelle relative allo status qualitativo degli stessi, già a decorrere dalle informazioni utili alla prima segnalazione trimestrale riferita al 31.03.2016.

11.5 Crediti ceduti a terzi o passati a perdita

Le disposizioni di cui ai paragrafi nn. 4.4.3 e 4.4.4 aventi ad oggetto la rilevazione in CR delle perdite via via accumulate, incluse quelle da cessione, si applicano unicamente per le perdite realizzate in data pari o successiva a quella di entrata in vigore della presente Circolare.”

Articolo 2 – Entrata in vigore

1. La presente Circolare entra in vigore alla data del 24 marzo 2016.

Articolo 3 – Testo consolidato

1. Il testo consolidato con le modifiche introdotte dalla presente Circolare sarà reso disponibile nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).